

## REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre estendere la possibilità prevista nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 di utilizzare microrganismi per l'attivazione del compost in modo da contemplarne anche l'impiego per migliorare le condizioni generali del terreno e la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture. Occorre inoltre escludere l'impiego a tali fini di microrganismi geneticamente modificati e adeguare le disposizioni relative all'impiego di letame alle disposizioni corrispondenti contenute nella parte B, sezione 7 di tale allegato.
- (2) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni per l'inserimento di determinati prodotti nell'allegato II o per la modifica di talune disposizioni dell'allegato suddetto.
- (3) Le modifiche dell'allegato II riguardano prodotti usati correntemente prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91, conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate nella Comunità e che pertanto sono conformi al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Le modifiche relative ad alcuni di questi prodotti sono urgenti, in vista della prossima stagione agricola.
- (4) I prodotti «glicerolo», «diossido di silicio» e «isopropanolo» sono essenziali per la preparazione di alcune derrate alimentari. Detti prodotti possono essere pertanto inseriti nell'allegato VI tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 <sup>(4)</sup>, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (5) È necessario chiarire nei «Principi generali» dell'allegato VI che la pratica dell'affumicatura è autorizzata nella

preparazione di derrate alimentari prodotte con metodi biologici.

- (6) È necessario adeguare le disposizioni dell'allegato VI concernenti gli organismi geneticamente modificati e i prodotti ottenuti sulla loro base al divieto generale introdotto nell'ambito del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (7) Occorre introdurre per determinati prodotti alcune modifiche secondarie di ordine tecnico o redazionale. Occorre inoltre introdurre alcune modifiche redazionali per tenere conto delle modifiche del regolamento (CE) n. 1804/1999.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica immediatamente. Tuttavia le disposizioni dell'allegato I, parte intitolata «A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI», punti 2.1 e 2.2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano a decorrere dal 24 agosto 2000.

Il prodotto «carbone animale» riportato nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30 settembre 2000.

Il prodotto «carbonati di calcio» riportato nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, soggetto a condizioni di utilizzazione più limitative di quelle applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere ancora utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30 settembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 58 del 27.2.1997, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.